

Audizione Assobioplastiche

28.11.2022

Camera dei Deputati

VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici)

Atto Governo n. 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Indice

- Chi siamo
- La direttiva 2008/98/CE: raccolta congiunta del rifiuto umido assieme alle bioplastiche
- La legge di delegazione 2018: raccolta congiunta e tracciabilità delle bioplastiche nel rifiuto umido
- Il d.lgs. 116/2020: tracciabilità delle bioplastiche... in filiera diversa...nella plastica!
- Lo schema di correttivo al d.lgs. 116/2020: il mancato intervento sulla singolare tracciabilità nella plastica
- La proposta di Assobioplastiche

Chi siamo

Fondata nel **2011**, Assobioplastiche è l'associazione nazionale di categoria che raggruppa società ed altri enti attivi nell'industria delle **plastiche biodegradabili e compostabili** (<http://www.assobioplastiche.org/>).

L'Associazione è attualmente composta da **oltre 50 aderenti** tra i quali si annoverano prestigiose realtà industriali nazionali (come Novamont) e internazionali (BASF, Biotec, Fkur e NatureWorks), enti di certificazione (TÜV Austria), oltre al Consorzio italiano compostatori (che riunisce imprese attive nel riciclo organico dell'umido e delle bioplastiche).

La filiera rappresentata dall'Associazione ha superato **nel 2021 il miliardo di euro di fatturato**.

I numeri della filiera nel 2021

Figura 3 - La filiera industriale dei polimeri compostabili - Dati 2021



	INTERMEDI E BASE CHEMICALS	GRANULI	PRIMA TRASFORMAZIONE	INDOTTO SECONDE LAVORAZIONI	TOTALE FILIERA INDUSTRIALE
OPERATORI	5	20	185	≈ 65	≈ 275
ADDETTI DEDICATI	≈ 320	≈ 395	≈ 1.950	≈ 230	≈ 2.900
FATTURATO	≈ 130 Mn/€	≈ 390 Mn/€	≈ 500 Mn/€	≈ 40 Mn/€	≈ 1.060 Mn/€

Riferendoci alle sole 185 aziende del comparto di prima trasformazione che lavorano (anche in quota minimale) plastiche compostabili, al 2020 esprimono un volume di affari complessivo di oltre **4,3 miliardi di Euro**, dando occupazione diretta a oltre **12.000 addetti**

La direttiva 2008/98/CE

L'art. 22 della direttiva 2008/98/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 851/2018, prevede la **raccolta e il riciclo congiunto**, assieme **all'umido domestico**, dei **rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità** (bioplastica, carta, legno).

Il circuito di raccolta e riciclo di tali materiali è chiaramente indicato in quello del rifiuto umido domestico.

Conseguentemente, l'**unica condizione** richiesta per detta **raccolta congiunta** è appunto che si tratti di **materiali biodegradabili e compostabili**.

La legge di delegazione 2018

L'art.16, lett. h) della legge di delegazione 2018 (l. n. 117/2019) prevede: (...) ***che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità, che rispettano gli standard europei per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici (...)***

Il Parlamento ha dunque dato mandato al Governo di attuare la previsione europea prevedendo la raccolta congiunta dell'umido + i materiali compostabili (tra cui bioplastiche).

E, sempre a tali fini e per il conteggio negli obiettivi di riciclo, ha previsto la tracciabilità delle bioplastiche nell'umido ossia «la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati, al fine di computare il relativo riciclo organico negli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi» (art. 16 lett. h cit.).

Il d.lgs. 116/2020

Sorprendentemente, il d.lgs. 116/2020 si è discostato sia dal diritto europeo, che dalla legge di delegazione, introducendo la tracciabilità delle bioplastiche (destinate all'umido) nella filiera diversa non dell'umido ma della plastica (cui non sono destinate).

Ha infatti introdotto nell'**art. 182 ter, comma 6** del Testo Unico Ambientale (d.lgs. 152/2006), la **lettera c)**, che prevede che entro il 31.12.2023 le bioplastiche compostabili «*vengano distinte e separate dalle plastiche convenzionali nei comuni impianti di selezione dei rifiuti (...).*

Materiali destinati al circuito dell'umido dovrebbero quindi essere tracciati e ricercati in una diversa filiera cui non sono destinati (cosa che, oltre a non essere prevista dal diritto europeo e dalla legge di delegazione, non avviene peraltro per nessun altro materiale di imballaggio)

Lo schema di correttivo al d.lgs. 116/2020

Il correttivo interviene sull'art. 182 *ter*, comma 6 del TUA, che come detto prevede la singolare tracciabilità nella plastica, ma **nulla dispone in relazione alla lett. c) che la prevede** e che costituisce come detto:

1. una evidente **violazione delle disposizioni europee vigenti** (art. 22 Direttiva 2008/98/CE);
2. un evidente **eccesso di delega** (art. 16 lett. h legge di delegazione 2018);
3. una previsione irragionevole e discriminatoria.

La proposta di Assobioplastiche

Si propone quindi il seguente **emendamento al Correttivo**:

All'art. 1, comma 4, dello schema di decreto legislativo cit. (Atto Governo 1), dopo la lett. b), è inserita la seguente:

“c) al comma 6, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) entro il 31 dicembre 2023 sia assicurata la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati al fine di computare il relativo riciclo organico negli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi».

Tale emendamento consentirebbe di **riportare la tracciabilità** esclusivamente **nell'ambito del circuito naturale** di destinazione dei materiali biodegradabili e compostabili, ossia quello **del riciclo organico e di conformarsi al diritto europeo e alla legge di delegazione.**

GRAZIE per l'attenzione!

segreteria@assobioplastiche.org